

AVVISI
ANNO 2020*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2020, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 4/1992](#) (Art. 2)*
- [Statuto](#) (Art. 12)**
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	2 novembre 2020	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	10 settembre 2020

Requisiti specifici

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo del teatro e dell'amministrazione. (art. 2 l.r. 4/1999)

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione (art. 10 Statuto).

* "Art. 2 [l.r. 4/1992](#) - Costituzione della Fondazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.

3. La Giunta regionale in particolare prevede che:

a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;

b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;

c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;

d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;

e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;

f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.

Omissis."

** "Art. 12 [Statuto](#) - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

2. - Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il presidente non ha limiti di riconferma.

Omissis.

7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.

Omissis.

10. - La Presidenza del consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

Omissis."

Consiglio Direttivo**(inserito in elenco con D.D. 8 settembre 2020 n. 7880)****Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 5, 6, 7, 11)*
- [Il.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Componente	settembre 2020	3 anni (i componenti sono rieleggibili)	23 settembre 2020

Compenso

Tutte le prestazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Statuto:*** "Art. 5 – Organi**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio Generale dei Fondatori e sostenitori benemeriti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti**Omissis**

3. Al Collegio generale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) – determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, se inferiore a quello previsto dall'art. 7, ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione;

Omissis**Art. 7 – Consiglio direttivo**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di 14 membri, eletti dal Collegio generale con le modalità previste dall'art. 6, oltre al Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del rendiconto annuale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

3. Il consiglio direttivo:

a) elegge, nella prima seduta ed al di fuori del proprio seno, il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di particolare esperienza e professionalità negli ambiti di attività della fondazione, che per autorevolezza e statura morale siano idonee ad affermare il prestigio e l'operatività;

b) elegge, scegliendolo tra i suoi membri, il Vicepresidente

c) propone al Collegio generale, per l'approvazione, il programma annuale di attività della Fondazione, il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario annuale secondo i criteri indicati dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile e in ogni caso in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 460/1997; delibera inoltre entro il 31 dicembre di ogni anno, l'esercizio provvisorio del bilancio, fino all'approvazione da parte del Collegio generale;

d) adotta i regolamenti

e) delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia degli istituti di credito, con riferimento agli interventi finanziari che essi effettuano, in forza delle specifiche convenzioni, sottoscritte ai sensi della lettera j) del presente comma;

f) delibera in merito all'organizzazione della Fondazione, alle assunzioni di personale e allo stato giuridico dello stesso;

g) delibera sulle richieste di adesione alla Fondazione dei sostenitori benemeriti ed onorari;

h) provvede ad investire le somme che provengono a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che ritiene maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;

i) delibera l'erogazione di prestiti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 15;

j) delibera la convenzione-tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento agli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la Fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempimento del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della Fondazione;

k) delibera, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che banche convenzionate hanno inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del residuo debito, la copertura della esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento; delibera inoltre, ai sensi del regolamento, su tutte le azioni e iniziative che risultano utili e opportune intraprendere per il recupero delle somme versate a titolo di garanzia;

l) delibera, nelle ipotesi di estinzione della Fondazione, in ordine alla liquidazione della stessa e alla devoluzione dei beni residui.

4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio direttivo può affidare proprie funzioni e compiti specifici ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro dei suoi componenti compreso fra tre e cinque, scelti secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando periodiche forme di rotazione, nonché specificando l'oggetto e la durata dell'incarico.

Art. 11 – Compensi e rimborsi

1. Tutte le prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione sono gratuite, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti."

FONDAZIONE ANGELO CELLI PER UNA CULTURA DELLA SALUTE

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (Art. 7)*
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	28 dicembre 2020	3 anni	31 ottobre 2020

Compenso

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.

* **Art. 7 Statuto** - *Il Consiglio di Amministrazione: la composizione.*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- il Presidente;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia nominato dal Magnifico Rettore;
- un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- due rappresentanti eletti fra i ricercatori che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea coerenti con le finalità della Fondazione (di cui all'art. 3) e abbia, parimenti, prestato attività tecnico-scientifica nella Fondazione per almeno cinque anni, sulla base di qualsiasi forma contrattuale, con possibili intervalli, ciascuno non superiore a un anno;
- da uno a tre membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a), b), c) e d), tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze storico-sociali;

Il Consiglio di amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario membro del Consiglio, nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla nomina:

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.”.

AVVISO SCADUTO IL 13 GENNAIO 2020

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Amministratore unico

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 18/2011](#) e s.m. (artt. 22 e 23)*
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	Sessantesimo (60°) giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale della XI legislatura regionale**	3 anni (rinnovabile una sola volta e comunque non eccedente la durata della legislatura)	13 gennaio 2020

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

* "Art. 22 [l.r. 18/2011](#) - Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 23 [l.r. 18/2011](#) - Compiti dell'Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;

b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;

c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;

d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;

e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;

f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicato dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;

h) cura le relazioni sindacali;

i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);

l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale."

** "Art. 15 c.1 [l.r. 11/1995](#) Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

AVVISO SCADUTO IL 13 GENNAIO 2020

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 19/2010](#) e s.m. (art. 4 - Consiglio di Amministrazione)*
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Sessantesimo (60°) giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale della XI legislatura regionale**	Legislatura regionale (i componenti possono essere riconfermati una sola volta)	13 gennaio 2020

Requisiti specifici

I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

****Art. 4 [l.r. 19/2010](#) - Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta."

****Art. 15 c.1 [l.r. 11/1995](#) - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis."

AVVISO SCADUTO IL 13 GENNAIO 2020

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

“CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI” DI ASSISI

Sostituzione componente dimissionario nel Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- Statuto (art. 8 - Consiglio di Amministrazione: nomina e durata
art. 9 - Decadenza e Revoca Consiglio di Amministrazione)*
- [I.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza C.d.A.	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	26 marzo 2022	Restante periodo del mandato (fino al 26.03.2022)	13 gennaio 2020

Compenso

Le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. Spetta il rimborso delle spese sostenute in caso di missione, come stabilito dall'art. 11 dello Statuto.

* **"Art. 8 Statuto - Consiglio di Amministrazione.**

1. La casa di riposo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da 5 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente e tre componenti del CDA sono nominati dal Comune di Assisi, nella persona del Sindaco mentre un componente è nominato dalla Regione Umbria che procede attraverso gli organi competenti.
3. Sia il Presidente, sia i consiglieri vengono scelti tra i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle disposizioni di legge in vigore e dagli Statuti rispettivamente del Comune di Assisi e della Regione Umbria.
4. *omissis.*
5. *omissis.*
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica 4 anni.
7. I membri del consiglio di amministrazione ed il Presidente non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il mandato si considera pieno se di durata superiore, anche di un solo giorno, alla sua metà.
8. *omissis.*

Art. 9 Statuto - Decadenza e Revoca Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'organo che li ha nominati, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di revoca, ovvero di decadenza, ovvero di dimissioni di un componente il Consiglio di amministrazione o del Presidente, l'organo competente per la nomina provvede alla relativa sostituzione.
3. Il Consigliere o Presidente, nominato in sostituzione di un altro, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere in carica il predecessore.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e comunicata entro 48 ore al consigliere interessato e al soggetto che lo ha nominato."

AVVISO SCADUTO IL 27 GENNAIO 2020

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

Comitato di Indirizzo

(inserito in elenco con D.D. 13 gennaio 2020 n. 126)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione* Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo - Articoli seguenti:
 - 10 (*composizione, durata e compensi*)
 - 11 (*rinnovo, richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina*)
 - 12 (*sostituzione durante il mandato*)
 - 13 (*nomina*)
 - 14 (*verifica requisiti*)
 - 15 (*durata*)
 - 16 (*costituzione e maggioranze*)
 - 17 (*compensi*)
 - 18 (*competenze*)
- [Statuto](#) della Fondazione** Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza – Articoli seguenti:
 - 27 (*organi: requisiti ed obblighi*)
 - 28 (*cause impeditive*)
 - 29 (*cause d'incompatibilità*)
 - 30 (*conflitto di interessi*)
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Terna di candidati (nella quale sarà scelto da parte del Comitato di Indirizzo il componente di spettanza regionale)	Approvazione bilancio esercizio 2019 (entro 30 aprile 2020)	4 esercizi (il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale)	27 gennaio 2020

Requisiti specifici

Requisiti stabiliti dall'articolo 27 dello [Statuto](#) della Fondazione (**)

Incompatibilità specifiche

Incompatibilità stabilite dagli articoli 28, 29 e 30 dello [Statuto](#) della Fondazione (**)

I soggetti designati a far parte della terna dovranno sottoscrivere, a conferma del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause ostative previsti dallo [Statuto](#), le dichiarazioni di cui si allegano i modelli a fini conoscitivi (Mod. 1 e 2).

Compenso

Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

* ["Statuto](#) della Fondazione Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo

CAPO II

COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 10

(composizione, durata e compensi)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compreso il Presidente.

2. L'Assemblea provvede a designare dieci componenti il Comitato di Indirizzo scegliendoli preferibilmente tra i soci.

3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:

- uno dalla Regione Umbria;

- due dal Comune di Perugia;

- uno, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide, Città delle Pieve;
 - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
 - uno dall'Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
 - uno dall'Università per gli Stranieri di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
 - uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;
 - due, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della provincia di Perugia; Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia.
4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l'organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta dei componenti del nuovo Comitato, individuando un nominativo per ogni tema inviata da ciascun ente designante, fino a concorrenza dei posti disponibili. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
5. La designazione e la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo debbono essere ispirate a principi oggettivi e trasparenti finalizzati a valorizzare l'onorabilità e professionalità.

ART. 11

(rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)

1. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, l'Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
2. Qualora nell'ambito di una terna risulti designata una persona priva dei requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto ovvero incompatibile, il Comitato di Indirizzo provvederà come previsto nel successivo comma 3;
3. In mancanza della designazione nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui il soggetto nominato non possa accettare la carica, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione stessa un ulteriore termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di inerzia la designazione è effettuata dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto ottenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Prefetto il Comitato di Indirizzo procede alla cooptazione dei componenti predetti, purché scelga personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e rispetti quanto previsto nel proprio regolamento. In ogni caso le nomine per cooptazione non devono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo di Indirizzo, arrotondando all'unità superiore.
4. Per quanto riguarda i componenti nominati dall'Assemblea, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione. In caso di mancata designazione entro il termine predetto, il Presidente rinnova la richiesta di invio dei nominativi di cui all'art. 10 comma 2 entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

ART. 12

(sostituzione durante il mandato)

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti designati dagli enti, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione un termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità per provvedere alla sostituzione del componente mancante.
2. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, entro quindici giorni dalla loro cessazione, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione.
3. In caso di mancata designazione da parte degli enti ovvero da parte dell'Assemblea, il Comitato provvede alla reintegrazione dei propri componenti mancanti, coinvolgendo il Prefetto di Perugia e in ultima istanza tramite la cooptazione secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3.

ART. 13

(nomina)

1. Il Comitato di Indirizzo nomina i designati dall'Assemblea dei Soci ed i componenti individuati nell'ambito delle terne inviate dagli enti designanti.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno far pervenire la propria accettazione alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo.
3. Nel caso in cui non pervenga l'accettazione della carica nei termini predetti, ovvero il soggetto nominato non sia in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sia incompatibile, lo stesso non potrà entrare in carica e si procederà alla nomina di un altro soggetto.
4. Il Comitato di Indirizzo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente tra i componenti designati dall'Assemblea.

ART. 14

(verifica requisiti)

1. Il Comitato di Indirizzo in carica verifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti designati.
2. Il Presidente uscente convoca la prima adunanza del nuovo Comitato di Indirizzo, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente, e la presiede senza diritto di voto. Con la prima adunanza del nuovo Comitato, il Comitato di Indirizzo in prorogatio decade.
3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 10, comma 2, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Comitato di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

ART. 15

(durata)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

ART. 16

(costituzione e maggioranze)

1. Il Comitato di Indirizzo si considera costituito e può legittimamente operare quando siano entrati in carica la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età.

ART. 17

(compensi)

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 18

(competenze)

1. Il Comitato di Indirizzo provvede:
 - a) alla individuazione dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153/1999, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
 - b) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;
 - c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità oltreché l'insussistenza di cause di incompatibilità:
 - entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni da parte dell'Assemblea e degli enti designanti;
 - in capo ai propri componenti durante la loro permanenza in carica;
 - in capo agli eventuali sostituti in caso di loro cessazione prima della scadenza del termine naturale del mandato;
 - d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
 - e) alla nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 9 lettera e);
 - f) alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
 - g) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
 - h) all'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
 - i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - j) all'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
 - k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;

- l) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali indennità per i membri componenti gli organi della Fondazione. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga l'erogazione di compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- m) all'approvazione dei regolamenti interni salvo quelli di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e all'art. 21, comma 3;
- n) alla verifica periodica dei risultati di gestione.
2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), m) ed n) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

**** "Statuto della Fondazione Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza**

TITOLO III

REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

ART. 27

(organi: requisiti ed obblighi)

1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell'ambito della provincia di Perugia.
2. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea.
4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 28 e 29.

ART. 28

(cause impeditive)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

ART. 29

(cause d'incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1 lettera g-bis) e comma 2 bis del D.Lgs 153/1999 e all'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione:

- a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
- d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti esclusi quelli istituiti o enti strumentali partecipati dalla Fondazione o in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;
- e) i ministri e i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, i componenti degli organi della Regione, nonché coloro che ricoprono la carica di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i consigli circoscrizionali, i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il divieto si applica anche a coloro che sono legati ai predetti enti, istituzioni e società, da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata. I divieti suddetti non si applicano ai docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, ad eccezione di quelli che ricoprono qualunque carica negli organi accademici di amministrazione e controllo ovvero che rappresentano all'esterno l'ateneo di appartenenza; il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nella Regione Umbria;
- g) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;
- h) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- i) i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria;
- j) coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) o dalla condizione di cui alle lettere f) e i) da meno di tre anni.

2. Le previsioni delle lettere b), f) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale. Ferma restando la previsione di cui all'art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione deve optare, entro trenta giorni, tra le due cariche incompatibili:

- non accettando la seconda carica;
- ovvero accettando la seconda carica e contestualmente dimettendosi dalla prima.

Delle proprie determinazioni deve dare immediata informazione all'organo di appartenenza. In caso di mancata comunicazione scatterà la decadenza automatica dalla seconda carica a favore della continuazione del secondo incarico.

4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti, nonché abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione della carica.

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi in organi di rappresentanza politica, inclusi gli enti locali.

ART. 30

(conflitto di interessi)

1. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza.

3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione."

MOD. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#))

Il sottoscritto nato a il
..... e residente a in via,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del [D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000](#)

DICHIARA

- **di avere/di non avere** la propria residenza nell'ambito della provincia di Perugia da almeno tre anni;
- di non essere fallito;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali o decisioni civili che ne menomino la onorabilità;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di cui alla [legge n. 159 del 6.09.2011](#) e succ. mod. ed int.;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- e comunque di non incorrere in situazioni di contrasto con le previsioni di cui all'art. 28 dello [Statuto](#) della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

NB: La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#))

Il sottoscritto nato a il,
residente a in Via, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. [445 del 28 dicembre 2000](#)

DICHIARA

- di non ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nonché quella di Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
- di non essere coniuge, parente fino al terzo grado incluso, nonché affine sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- di non essere dipendente in servizio della Fondazione nonché coniuge o parente fino al terzo grado, nonché affine sino al secondo grado incluso di detti dipendenti;
- di non ricoprire cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
- di non svolgere, ai sensi del [D.M. 18.5.2004 n. 150](#), funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- di non ricoprire la carica di amministratore dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- di non essere titolare (e comunque di aver cessato la relativa carica da più di tre anni) di cariche pubbliche quali, senatore o deputato, ministri o sottosegretario della Repubblica, parlamentare europeo, nonché componente degli organi della Regione e degli altri enti locali territoriali o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del [D.lgs. n. 267 del 2000](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere dipendente, amministratore e componente gli organi di controllo degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'[art. 2359 c.c.](#) e di non essere legato ai predetti enti ed istituzioni da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata, con esclusione dei docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia;
- di non svolgere incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;
- di non aver causato danno alla Fondazione o aver lite vertente con essa;
- di non essere (e comunque di aver cessato la relativa carica da più di tre anni) direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché segretario e direttore generale comunale, provinciale e regionale degli enti operanti nella Regione Umbria;
- di non aver accettato candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché di non ricoprire un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria; (in ogni caso che dalla candidatura o dalla cessazione della carica sono trascorsi più di tre anni);
- e comunque di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, conflitto di interessi e sospensione dalla carica di cui agli artt. 29, 30 e 31 dello [Statuto](#).

Perugia,

IL DICHIARANTE

AVVISO SCADUTO IL 31 GENNAIO 2020

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ"

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 21/2008](#) (art. 2 – Costituzione)*
- [Statuto](#) (art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione)**
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
massimo 3 componenti	Approvazione bilancio esercizio 2019 (entro 30 aprile 2020)	5 esercizi (i componenti possono essere riconfermati)	31 gennaio 2020

Compenso

Le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione. (art. 8 Statuto).

* **"Art. 2 l.r. 21/2008 - Costituzione.**

1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.
3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, comma 2, che:
 - a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;
 - b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;
 - c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;
 - d) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;
 - e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;
 - f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;
 - g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;
 - h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.
4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.
5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statuari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori."

** **"Art. 12 Statuto - Consiglio di amministrazione - Composizione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio sono determinati dall'Assemblea. I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Omissis".

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2020

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

“FUSCONI LOMBRICI RENZI” DI NORCIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 12 febbraio 2020 n. 1152)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 9, 10, 13 e 14)*
- [l.r. 11/1995](#)

RIAPERTURA TERMINI

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	8 gennaio 2023	Restante periodo del mandato (fino al 08.01.2023)	29 febbraio 2020

* "Art. 9 Statuto - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, designati secondo le seguenti modalità: tre nominati dal Sindaco del Comune di Norcia (tra cui il Presidente); uno scelto, dal Sindaco del Comune di Norcia, tra i discendenti di Giuseppa Antonucci (figlia di Antonucci Giacinto e Teresa Bianconi) o in subordine di Teresa Bianconi (figlia di Bianconi Antonio e Valesini Maria), fino a quando sarà possibile individuarne la discendenza certa; uno nominato dalla Regione Umbria secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione.
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. A successivo regolamento interno verrà demandata la disciplina in ordine a rimborsi ed eventuali emolumenti per l'espletamento delle funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 Statuto - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
2. *Omissis.*
3. *Omissis.*

Art. 13 Statuto - Funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina il Direttore ai sensi dell'art. 20 ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dimissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) si esprime sul conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, di assistenza legale a tutela degli interessi dell'Ente in conformità alle norme regolamentari vigenti;
- l) approva la "carta dei servizi" erogati a garanzia dell'impegno operativo nei confronti degli utenti.

Art. 14 Statuto - Dimissioni degli Amministratori.

1. *Omissis.*
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, l'azienda attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario facendone specifica richiesta al Sindaco del Comune di Norcia.
3. Gli Amministratori nominati in surroga, restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione."

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2020

FONDAZIONE PIETRO PICCOLOMINI - FEBEI

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 12 febbraio 2020 n. 1152)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 8, 9, 10, 11 e 17)*
- [l.r. 11/1995](#)

RIAPERTURA TERMINI

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	C.d.A. di prima costituzione a seguito della trasformazione dell'Istituto di Beneficenza Pietro Piccolomini Febei in Fondazione	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	29 febbraio 2020

Requisiti specifici

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i cittadini italiani maggiorenni e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Cause ostative specifiche

Non possono essere nominati e, se già in carica vengono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si trovano, all'atto della nomina o in corso di mandato, nelle condizioni di esclusione espresse all'art. 60 e seguenti e art. 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), al comma 1 degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Compenso

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso spese per lo svolgimento di incarichi speciali.

*** "Art. 8 Statuto – Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, dei quali uno sarà il Sindaco di Orvieto o suo delegato, due saranno nominati dalla Regione Umbria e due dal Vescovo della Diocesi di Orvieto – Todi.

Art. 9 Statuto – Durata delle cariche.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 10 Statuto – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si insedia, dietro convocazione del Presidente uscente, entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine.

Il consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza i Consiglieri sono sostituiti da altri nominati dai soggetti che avevano effettuato la precedente nomina.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.

Il vice Presidente o, in sua assenza, il più anziano dei Consiglieri, e ad uguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente se questi sarà assente od impedito.

L'Ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione è gratuito salvo rimborso di spese per lo svolgimento d'incarichi speciali ricevuti.

Art. 11 Statuto – Requisiti per la nomina di Consigliere di Amministrazione.

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i cittadini italiani maggiorenni e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Non possono essere nominati, e se già in carica vengono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si trovano, all'atto della nomina o in corso di mandato, nelle condizioni di esclusione espresse all'art. 60 e seguenti e art. 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1 degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012, e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013.

Art. 17 Statuto – Scadenza del mandato dei Consiglieri in carica al momento della trasformazione.

I consiglieri di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice presidente, in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, continuano validamente ad operare quali organi della Fondazione Pietro Piccolomini Febei fino alla loro naturale scadenza prevista dall'ultima nomina come amministratori dell'IPAB. Verificatasi quest'ultima scadenza, il Consiglio di Amministrazione verrà nominato secondo quanto disposto dal precedente art. 8. Fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione la gestione viene proseguita dal Consiglio uscente."

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2020

COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

(inserito in elenco con D.D. 12 febbraio 2020 n. 1152)

RIAPERTURA TERMINI

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2015](#) (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)*
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
4 componenti (**)	26 gennaio 2020 (sessantesimo (60°) giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale della XI legislatura regionale)***	Legislatura regionale	29 febbraio 2020

Requisiti specifici

- (**) - 2 componenti esperti in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione;
- 2 componenti esperti in materia di agricoltura e foreste, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

Compenso

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

* "Art. 230 [l.r. 1/2015](#) - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

- La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
 - il dirigente del Servizio regionale competente;
 - il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
 - due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
 - due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
- Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
- Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
- I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
- Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.
- La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:
 - esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
 - determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
 - determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
 - determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
 - determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
 - nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
 - esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
- Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
- La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.

*** "Art. 15 c.1 [l.r. 11/1995](#) - Scadenza per fine legislatura.

- Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
Omissis.
- il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.
Omissis.

AVVISO SCADUTO IL 2 MARZO 2020

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR – ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Amministratore unico

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 18/2011](#) e s.m. (Art. 62)*
- [Statuto](#) (Art. 5)**
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	11 aprile 2020	3 anni	2 marzo 2020

Requisiti specifici

L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

* **Art. 62** [l.r. 18/2011](#) - *Aziendalizzazione del Vivaio forestale regionale.*

1. La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbrافلور s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.
2. L'Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al comma 1, si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.
3. I rapporti tra l'Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.
4. La Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda."

** **Art. 5** [Statuto](#) – *L'Amministratore Unico.*

1. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda e dispone in relazione al compenso da corrispondere allo stesso. L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.
 2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e dura in carica tre anni.
 3. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.
 4. L'Amministratore Unico assicura il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo, assumendo la responsabilità dell'organizzazione e gestione aziendale. In particolare l'Amministratore Unico:
 - a) svolge le attività amministrative di carattere unitario dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento e la gestione delle unità operative e del personale;
 - c) determina e attua le scelte da assumere relativamente all'amministrazione dell'Azienda;
 - d) dà attuazione, organizzando i mezzi ed il personale necessario, ai programmi, ai progetti, ai contratti di servizio e comunque all'attività dell'Azienda;
 - e) trasmette alla Giunta Regionale gli atti fondamentali da sottoporre al controllo;
 - f) adotta il bilancio preventivo annuale;
 - g) adotta il programma triennale delle attività ed i conseguenti programmi annuali attuativi;
 - h) adotta il bilancio consuntivo, completo della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - i) relaziona sull'andamento della gestione dell'Azienda alla Giunta Regionale annualmente e/o a richiesta;
 - l) adotta i programmi e piani di attività;
 - m) adotta i regolamenti per l'organizzazione generale e il funzionamento dell'Azienda ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto, ivi compresa la determinazione della dotazione organica ed il regolamento di contabilità;
 - n) stipula tutti i contratti e le convenzioni;
 - o) sottoscrive i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, previo assenso della Giunta Regionale;
 - p) procede all'accettazione di somme, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
 - q) esegue ogni altro adempimento e adotta i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta Regionale;
 - r) più in generale compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento delle finalità statutarie, con i limiti inerenti i poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione.
- (omissis...).

AVVISO SCADUTO IL 2 MARZO 2020

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 9 dicembre 2019 n. 12649)

Riferimenti normativi

- [l. 240/2010](#) (art. 2, c. 1 – Organi e articolazione interna delle università)*
- [Statuto](#) (art. 11 - Consiglio di Amministrazione)**
- Deliberazione del Senato Accademico dell'Università n. 168 del 19.11.2019 – Individuazione profili per i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione (ex art. 11, comma 2 dello Statuto di Ateneo)***
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore)	03.05.2020	3 anni (i componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta)	2 marzo 2020

Requisiti soggettivi*** di cui alla deliberazione del Senato Accademico dell'Università n. 168 del 19.11.2019 – Individuazione profili per i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione (ex art. 11, comma 2 dello Statuto di Ateneo)

a) Essere in possesso di un'adeguata qualificazione scientifica e culturale, nonché possedere comprovata competenza e capacità in campo gestionale e amministrativo o per studi o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale o per esperienza professionale di alto livello in ambito nazionale e/o internazionale maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni o enti pubblici o privati

b) Non appartenere ai ruoli dell'Ateneo né essere studenti dell'Università per Stranieri di Perugia

c) Possedere i requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione (PA): godimento dei diritti civili e politici; non essere licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della PA; godimento da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza

d) Non aver svolto nell'ultimo triennio un mandato elettivo nel Parlamento italiano o europeo, nei Consigli Regionali, nei Consigli Provinciali e nei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

e) Non ricoprire la carica di amministratore di società o enti in situazione concorrente o in potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo”.

Compenso

I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei componenti di diritto (Presidente e Rettore), percepiscono un gettone di presenza di 52,00 euro lordi ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione adottata il 1° dicembre 1998. Il predetto importo viene decurtato del 10% come stabilito dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

* **Art. 2 l. 240/2010** - Organi e articolazione interna delle università.

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;

- b) *omissis*;
- c) *omissis*;
- d) *omissis*;
- e) *omissis*;
- f) *omissis*;
- g) *omissis*;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'*articolo 10*; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'*articolo 18*, comma 1, lettera e), e dell'*articolo 24*, comma 2, lettera d);

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;

m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

- n) *omissis*;
- o) *omissis*;
- p) *omissis*;
- q) *omissis*;
- r) *omissis*;
- s) *omissis*."

**** Art. 11 Statuto - Consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha responsabilità generali di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo. Nell'ambito della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa, esercita le proprie funzioni nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Segnatamente esso:

a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino ricavi o costi o comunque incidano sul patrimonio dell'Università, salvo il caso in cui essi siano espressamente attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità ad altri organi;

b) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, acquisito il parere del Senato Accademico per il personale docente;

c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, i documenti contabili previsionali e consuntivi, nonché il documento di programmazione triennale;

d) conferisce, su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e ne valuta annualmente l'attività in base alle proposte formulate dal Rettore e dal Nucleo di Valutazione;

e) approva le chiamate dei docenti sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico;

f) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne od esterne ogniqualvolta esso sia genericamente rimesso all'Università senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto istituzionale competente;

g) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai ricercatori;

h) determina l'assegnazione e la misura delle indennità di carica attribuibili ai sensi di legge;

i) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed esprime parere sulle modifiche al presente Statuto e sui Regolamenti di competenza, come specificato nei successivi articoli 27 e 28;

j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che comunque non sia espressamente attribuita ad altri organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) il Rettore in carica;

b) due membri scelti dal Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidatura ai sensi del successivo comma 3;

c) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di II fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidatura ai sensi del successivo comma 3;

d) un membro scelto dal Senato Accademico fra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidatura ai sensi del successivo comma 3;

e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidatura ai sensi del successivo comma 3;

f) un membro, di provata competenza e capacità, designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentito il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore, secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

g) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacità, indicata da Unioncamere secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

h) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacità, indicata dal Ministero degli Affari Esteri secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

i) un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidatura ai sensi del successivo comma 3;

j) un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.

3. *Omissis*.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il Rettore, o tra i membri esterni. Spetta al Presidente:

a) presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione i documenti contabili previsionali e consuntivi, a tal fine predisposti dal Rettore;

b) promuovere iniziative volte a favorire l'attuazione del programma di sviluppo e la partecipazione dell'Università alla vita della comunità nazionale ed internazionale;

c) in caso di necessità e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

5. *Omissis*.

6. *Omissis*.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Può essere altresì convocato in qualsiasi momento dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti."

AVVISO SCADUTO IL 15 MARZO 2020

**GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
(GEPAFIN S.p.A.)**

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [Statuto vigente](#) (artt. 10, 11, 12)*
- Patti Parasociali **
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
massimo 3 componenti	Approvazione bilancio esercizio 2019	Da 1 a 3 esercizi (i componenti possono essere rieleggibili)	15 marzo 2020

Requisiti specifici

Possesso di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

Compenso

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

* "Art. 10 [Statuto vigente](#)- Amministrazione.

La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** in numero dispari composto da **3 (tre) a 5 (cinque) membri** i quali durano in carica da **uno (1) a 3 (tre) esercizi** e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da **3 (tre) membri** e non più di **3 (tre)** nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da **5 (cinque) membri**. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 11 Statuto

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12 Statuto

Il consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato."

** I **patti parasociali** prevedono che il CdA sia composto da 5 componenti, di cui il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

AVVISO SCADUTO IL 16 MARZO 2020

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Organo di Indirizzo

(inserito in elenco con D.D. 21 febbraio 2020 n. 1512)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione* Titolo II - articoli seguenti:
 - 9 (*Organi*)
 - 11 (*Requisiti generali di onorabilità*)
 - 12 (*Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità*)
 - 13 (*Cause generali di conflitto di interessi*)
 - 16 (*Indennità e compensi*)
 - 19 *Organo di indirizzo (Composizione)*
 - 20 (*Requisiti ed indirizzi per la designazione*)
 - 21 (*Procedura di nomina*)
 - 22 (*Requisiti di professionalità*)
 - 23 (*Durata in carica*)
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Terna di candidati (nella quale sarà scelto da parte dell'Organo di Indirizzo il componente di spettanza regionale in sostituzione del predecessore)	Ottobre 2022	Restante periodo del mandato (fino ad ottobre 2022)	16 marzo 2020

Requisiti specifici

- Requisiti previsti agli articoli 11 e 20 dello Statuto della Fondazione (*)
- L'Organo di indirizzo ha definito il seguente ambito, entro il quale i candidati devono aver maturato i requisiti richiesti dall'art. 20 dello Statuto: **Sanità**.
- L'Organo di indirizzo ha inoltre individuato, nella seduta del 21.10.2016, i seguenti requisiti specifici:
"possesso di specifiche conoscenze tecniche e/o professionali nonché adeguata esperienza operativa medico-sanitaria, maturata in un congruo periodo di tempo, nella conduzione di una o più unità operativa medico-sanitarie e/o nella gestione di strutture amministrative od operativa pubbliche o private e/o nell'espletamento di attività accademica e/o nell'espletamento di libera attività professionale sempre in ambito medico-sanitario".

Cause ostative

Incompatibilità ed ineleggibilità previste all'articolo 12 dello Statuto della Fondazione (*)

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 16 dello Statuto della Fondazione (*)

*[Statuto](#) della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

"ART. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di Indirizzo;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 11

Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Nelle nomine dei componenti degli organi, la Fondazione assicura la presenza di entrambi i generi.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di onorabilità, intesi come espressione di idoneità etica, confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che:
- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.
4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
- L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardare dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in forza delle quali l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché ad adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

ART. 12

Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;
 - e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche e precisamente: Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, assessori e consiglieri provinciali e comunali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi pubblici, il Presidente e il componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il consigliere di amministrazione e Presidente delle società controllate da enti pubblici territoriali, delle aziende speciali e altre istituzioni pubbliche locali, Presidente e componente degli organi delle comunità montane;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori del comune di Foligno o della provincia di Perugia;
 - g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.
 - h) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato diversi da quelli concernenti incarichi professionali specifici con esclusione dei docenti universitari che non siano il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Università.
 - i) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari o esercitino funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
 - j) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli istituiti o partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza.
 - k) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
 - l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo e gli enti designanti non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
7. Non possono essere rinominati coloro che abbiano esercitato due mandati consecutivi negli organi della Fondazione e indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
8. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

ART. 13

Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi si trovi in una situazione non prevista quale causa di incompatibilità e che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento ai sensi dello Statuto e astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

ART. 16

Indennità e compensi

1. Le indennità e i compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio dei revisori sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati in funzione delle responsabilità e degli impegni relativi agli incarichi, all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4, e 5, del Protocollo d'intesa, e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione. 1.bis Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, qualora trattasi di componente domiciliato fuori del Comune di Foligno. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni sulla base di apposita documentazione e, ove non possibile, in misura forfettaria. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei revisori per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 19

Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 12 membri designati:
- 1) n. 6 dall'Assemblea dei Soci;
 - 2) n. 6 dai seguenti soggetti:
- a) n. 1 dal Comune di Foligno;

b) n. 1 d'intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina;

c) n. 1 dalla Regione dell'Umbria;

d) n. 1 dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno;

e) n. 1 dal Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria;

f) n. 1 dall'Università degli Studi di Perugia.

2. Salva ed impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo, i restanti sei componenti designati dai soggetti ed enti di cui ai punti 2 lett.a), lett.b), lett.c), lett.d), lett.e) e lett.f) del comma precedente, vengono nominati dall'Organo di Indirizzo scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dagli stessi soggetti ed enti di cui agli indicati punti.

2.bis La Fondazione verifica periodicamente che i soggetti designanti, diversi dall'Assemblea, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di Mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

ART. 20

Requisiti ed indirizzi per la designazione

1. L'Assemblea dei Soci ed i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

c) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e declinati nel regolamento nomine di cui all'art. 6, comma 4, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12;

2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 22, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di indirizzo medesimo.

3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

ART. 21

Procedura di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente designato dagli enti di cui all'art. 19, comma 1, punto 2), ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare lettera raccomandata ai soggetti designanti. Per i componenti in scadenza designati dall'Assemblea, il Presidente 60 giorni prima della loro scadenza convoca l'Assemblea per procedere alle proprie designazioni. Il termine di 60 gg prima per convocare l'Assemblea, deve essere osservato anche in presenza di cessazione del mandato del componente designato dall'Assemblea in casi diversi da quelli di scadenza naturale.

2. Gli aventi titolo alla designazione di cui all'art. 19, comma 1, punto 2) devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, persone in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di Indirizzo, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti.

3. L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati dall'Assemblea nonché quelli prescelti nell'ambito delle terne previste, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo entro trenta giorni dalla ricezione della designazione con la documentazione allegata di cui al comma secondo del presente articolo.

4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dell'Assemblea.

Nel caso venga accertata, per i designati a cura dei soggetti di cui al comma 1, punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f) dell'art. 19 che precede, l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto, e dall'Organo di Indirizzo, ovvero nel caso in cui i predetti soggetti non effettuino la designazione nel rispetto del termine assegnato o l'effettivo senza osservare il principio previsto all'art. 20, comma 3, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dei designanti. In tale caso i soggetti di cui al precedente periodo provvederanno alla nuova designazione della terna nel termine di 15 giorni dal ricevimento della motivata richiesta.

5. Qualora i soggetti cui compete la designazione di cui all'art. 19, comma 1, numero 2, non provvedano entro l'ulteriore termine di cui al precedente comma 5, la nomina relativa è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

6. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, provvede ad una nuova designazione entro il termine di giorni dieci dalla apposita richiesta di integrazione formulata dalla Fondazione.

7. Qualora l'Assemblea non provveda, in tutto od in parte, entro il termine di tre mesi, ovvero se nella presentazione dei candidati non viene osservata la presenza di entrambi i generi, ovvero qualora i nuovi designati nell'ambito della procedura risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente riconvoca la stessa. In caso di reiterata inerzia la nomina dei componenti di sua competenza è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Assemblea che ha omesso di effettuare la designazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.

9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.

10. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui all'art. 6, comma 4.

ART. 22

Requisiti di professionalità

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

ART. 23

Durata in carica

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

2. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa, rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del predecessore.

3. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori."

AVVISO SCADUTO IL 31 MARZO 2020

CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

Amministratore unico

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 24/2008](#) e s.m. (art. 8 – L'Amministratore unico)*
- [Statuto consortile](#) (art. 9 – L'Amministratore)**
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	31 maggio 2020	Non superiore a 5 anni (può essere riconfermato)	31 marzo 2020

Requisiti specifici

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

Incompatibilità specifiche

Il contratto di incarico costituisce rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

Compenso

Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.

* **"Art. 8 l.r. 24/2008- L'Amministratore unico.**

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati."

** **"Art. 9 Statuto consortile - (L'Amministratore).**

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1, è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
6. Il trattamento normativo ed economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali. Il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008."

AVVISO SCADUTO IL 24 APRILE 2020

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI

Sostituzione componente dimissionario nel Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 7 aprile 2020 n. 3050)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione (artt. 8 e 12) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	marzo 2023	Restante periodo del mandato (fino a marzo 2023)	24 aprile 2020

Compenso

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. È previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della propria funzione.

***Statuto**

ART. 8 Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 12 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare formato:

- (a) dal Sindaco pro tempore del Comune di Spoeto che ricopre, di diritto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di Presidente della Fondazione;
- (b) da un componente nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- (c) da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria;
- (d) da due componenti nominati dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

Omissis.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la esclusione di quanto riservato dallo Statuto ai poteri dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) su proposta del Presidente, da effettuarsi con il concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a nominare il Direttore Artistico, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- b) su proposta del Presidente, a nominare il Direttore Amministrativo, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- c) a proporre le alienazioni ed i reinvestimenti patrimoniali di tipo immobiliare che saranno deliberati dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- d) all'approvazione dei contratti di natura professionale non attinenti specificatamente alla realizzazione delle manifestazioni artistico-culturali;
- e) a formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione per poi rimmetterli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea;
- f) ad approvare il budget annuale del Festival presentato dal Direttore Artistico;
- g) alla erogazione dei contributi per le manifestazioni connesse e correlate alla promozione ed alla realizzazione del Festival su proposta del Direttore Artistico;
- h) ad autorizzare l'ottenimento di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
- i) a tutte le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 2, ivi comprese quelle relative alla pubblicizzazione della Manifestazione su proposta del Direttore Artistico.

Fermo quanto previsto dal presente art. 12, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un vice Presidente. Al pari di quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, la carica di Vice Presidente è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Artistico, coordinatori nei diversi settori in cui si articola il Festival, disciplinando i relativi rapporti mediante appositi contratti.

È inoltre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione la carica di Presidente onorario e provvedere alla sua nomina, ferma in ogni caso la natura gratuita della carica.

È altresì in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire, regolandone l'attività, un Comitato d'Onore del quale potranno essere chiamate a far parte, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, persone che abbiano contribuito o possano contribuire direttamente o indirettamente alla riuscita della Manifestazione ed al suo sostentamento. La partecipazione al Comitato d'Onore è comunque a titolo gratuito."

AVVISO SCADUTO IL 29 MAGGIO 2020

3A – PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Amministratore unico
(inserito in elenco con D.D. 13 maggio 2020, n. 4017)

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 15-18-19)*
- [l.r. 11/1995](#)
- [d.g.r. 2 aprile 2020 n. 295](#)**

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	giugno 2020	Fino a 3 esercizi (fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di propria competenza - l'A.U. è rieleggibile)	29 maggio 2020

Requisiti

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche.

Compenso

Rientra tra le competenze dei Soci la determinazione del compenso (ex art. 15 Statuto consortile).

*** "Statuto**

Art. 15 - Decisioni dei soci

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 18 - Nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e/o del Presidente del Collegio Sindacale
Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. la Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 19 - Organo amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La Società può essere inoltre amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza. Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

**** "D.g.r. 2 aprile 2020 n. 295 - Organo di amministrazione della Società 3A – PTA – Società Consortile a r.l.. Comunicazione**

La Giunta regionale delibera "di confermare la scelta dell'Amministratore unico quale organo di amministrazione della Società Tre A – PTA – società consortile a r.l.."

AVVISO SCADUTO IL 15 GIUGNO 2020

FONDAZIONE IRRE CANNARA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 13 maggio 2020, n. 4019)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 9 e 11)*
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	C.d.A. di prima costituzione a seguito della trasformazione degli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione – IRRE Cannara in Fondazione	4 esercizi (i membri del C.d.A. sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi)	15 giugno 2020

Requisiti specifici

I membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa (art. 9 dello Statuto).

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

*** "Statuto**

Art. 2 - Finalità, ambito, non lucratività

1. La fondazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività Statutaria o ad incremento del Patrimonio
2. Nel rispetto delle originarie finalità statutarie, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Opere Pie dalle quali trae origine, la Fondazione si propone il perseguimento di finalità socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, privilegiando i più bisognosi, in particolare, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- attività educativa con particolare riferimento ai servizi dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con prevalenza dei servizi per la prima infanzia;
- accoglienza di bambini in situazioni di disagio economico e di disabilità;
- realizzazione di iniziative socio-assistenziali, riabilitative, integrative, anche a mezzo di convenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo della persona umana o la effettiva partecipazione alla vita comunitaria; in particolare la Fondazione potrà svolgere attività volte all'ospitalità di persone, di qualsiasi età, che esprimano bisogni del tipo socio-assistenziale e/o sanitari;
- erogazione di servizi socio-sanitari agli anziani, a persone in stato di disagio o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini, in forma gratuita o convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale o altre strutture pubbliche;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio per le finalità dell'ente.

E' consentita la partecipazione del volontariato alle attività proprie della Fondazione.

3. L'attività istituzionale socio educativa è attualmente svolta attraverso:

- la Scuola Infanzia "Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione – Opera Pia Asilo" riconosciuta paritaria dall'anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- la Sezione "Primavera" istituita nell'anno scolastico 2007/2008 in conformità all'atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 9 agosto 2007.

La scuola paritaria svolge il servizio scolastico con modalità non commerciale; al detto fine il presente statuto prevede:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve relativi all'attività scolastica;
- b) l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione relativi all'attività scolastica esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in conformità alla legge della Regione Umbria n. 25 del 28 novembre 2014;
- d) lo svolgimento dell'attività scolastica dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. La Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e dunque in rapporto di strumentalità rispetto alle attività istituzionali, gestisce la Farmacia attualmente ubicata in Cannara Via Vittorio Emanuele II.

5. la fondazione, nell'esercizio delle attività istituzionali, può promuovere forme di collaborazione e associazione con enti e associazioni volte al miglioramento dell'assistenza.

6. La Fondazione favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, perseguendo finalità sociali, culturali, religiose, scientifiche e sportive, nonché le associazioni e le organizzazioni di volontariato aventi riferimento locale con il fine di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale.

7. la Fondazione svolge la propria attività all'interno della Regione Umbria, principalmente nel rigoroso rispetto delle finalità Statutarie, all'interno del Comune di Cannara e per i cittadini di Cannara, a supporto della comunità locale al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo anche sociale.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Omissis Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione pubblica sulla Fondazione;
 - due dalla Regione Umbria.
2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.
5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Omissis

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;
 - b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;
 - c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
 - d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
 - e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
 - h) di approvare eventuali regolamenti interni;
 - i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;
 - j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
 - k) stabilire il compenso del Revisore legale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte."

AVVISO SCADUTO IL 23 GIUGNO 2020

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA con sede a Città di Castello

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 6 aprile 2020 n. 3004 - riapertura termini con D.D. 8 giugno 2020, n. 4744)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione (artt. 3, 8, 10, 11 e 17) *
- [l.r. 11/1995](#)

RIAPERTURA TERMINI

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	Rinnovo del C.d.A. (attualmente in prorogatio)	5 anni I componenti possono essere riconfermati una sola volta	23 giugno 2020

Requisiti specifici

Requisiti professionali idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità statutarie che riguardano l'ambito dell'istruzione e formazione nel settore dell'agricoltura e nell'assistenza agli alunni bisognosi e tutte le altre finalità individuate nell'art. 3 dello Statuto come meglio specificate nel testo sotto riportato.

Compenso

Un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni ed eventuale trattamento di missione determinata secondo le vigenti disposizioni.

* Statuto

"Art. 3) E' scopo della Fondazione:

- a) di affiancare l'Istituto Istruzione Superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello concorrendo nella promozione di particolari iniziative da attuarsi in materia di istruzione e di formazione nel settore dell'agricoltura e nell'assistenza agli alunni bisognosi;
 - b) di mettere a disposizione dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" i terreni per l'attività didattica della Scuola e di contribuire all'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;
 - c) di concorrere al funzionamento dei corsi post-qualifica di formazione professionale e tecnica, integrata e post diploma, finalizzati all'acquisizione di professionalità specifiche di primo e secondo livello su aree ed ambiti di particolare interesse.
 - d) di promuovere e sostenere iniziative idonee a fornire la preparazione professionale degli addetti all'agricoltura;
 - e) di promuovere e sostenere la sperimentazione effettuata da associazioni o enti, sia pubblici che privati.
- La Fondazione, inoltre, vista la legge 27 aprile 1899 n° 157, provvede alla conservazione della Chiesa e del Santuario della soppressa casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello con un contributo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Gli Organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Il Presidente verrà designato dall'Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, insieme ad uno degli altri quattro membri del Consiglio.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'I.I.S. "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" di Città di Castello è membro di diritto.

Il quarto membro sarà designato dalla Giunta della Regione dell'Umbria.

Il quinto membro sarà designato dall'Amministrazione di Città di Castello.

I designati saranno scelti tra persone in possesso di requisiti professionali idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le nomine saranno effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio elegge in seno ai suoi Componenti il Vice Presidente ed il Segretario, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il Consiglio ha la durata di cinque anni ed i Componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri inerenti la gestione e l'amministrazione della Fondazione ed in particolare allo stesso spetta:

- a) di redigere ed approvare un Regolamento per l'attuazione degli scopi e per la gestione dei beni della Fondazione per la cui approvazione è richiesta la presenza di almeno tre Componenti del Consiglio;
- b) di approvare il conto preventivo e il conto consuntivo secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente statuto;
- c) di deliberare appositi regolamenti per il servizio contabile e per il personale;
- d) di esercitare i poteri necessari per l'Amministrazione, conservazione ed incremento del patrimonio della Fondazione, per gli scopi di cui al precedente art. 7, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione e destinazione delle stesse.
- e) delibera sulla eventuale concessione dei beni della Fondazione in locazione, comodato ed ogni altro contratto agrario, nonché sullo scioglimento o risoluzione per qualsiasi causa dei predetti contratti;
- f) di affidare il servizio cassa ad un Istituto di credito con sede operativa in Città di Castello; il Consiglio può in ogni momento revocare l'affidamento del predetto servizio, assegnandolo ad altro Istituto di credito, sempre con sede operativa in Città di Castello, ovvero confermarlo per gli esercizi successivi;
- g) di determinare la misura dell'emolumento dovuto ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei Conti;
- h) promuove qualsivoglia azione giudiziaria che si dovesse rendere utile e/o necessaria ai fini della tutela degli interessi della Fondazione, ovvero a resistere alle stesse.

I regolamenti di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, il conto preventivo e il conto consuntivo, nonché tutte le deliberazioni inerenti l'alienazione dei beni immobili, la stipula di mutui, il rilascio di cambiali, sono soggetti all'approvazione dell'organo tutorio di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti, può deliberare, sulla base della programmazione annuale delle attività dell'Ente, un compenso al Presidente, al Vicepresidente e agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri compete, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e ai revisori dei Conti compete l'eventuale trattamento di missione determinata secondo le vigenti disposizioni."

AVVISO SCADUTO IL 15 LUGLIO 2020

UMBRIA SALUTE E SERVIZI
Società consortile a responsabilità limitata

Amministratore Unico

(inserito in elenco con D.D. 26.06.2020, n. 5572)

Riferimenti normativi

- [l.r. 9/2014, art. 8*](#)
- Statuto consortile, art. 21**
- [l.r. 11/1995](#)
- [d.lgs. 175/2016](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	25 luglio 2020	Fino a 3 anni	15 luglio 2020

Requisiti specifici

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a controllo pubblico.

Incompatibilità specifiche

Si applicano:

- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- i divieti stabiliti dall'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia.

Compenso

Si applica:

- l'art. 8 della legge regionale 9/2014 e l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, fermi restando i limiti e vincoli previsti dalle specifiche disposizioni applicabili al caso concreto;
- l'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012.

* **Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi.**

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi".

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema

sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

a) l'Amministratore unico;

b) l'Assemblea dei consorziati;

c) l'Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. [Abrogato].

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter.

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria Salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. [Abrogato]."

**** Art. 21 "AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA"**

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. Umbria del 29 aprile 2014 n. 9, la Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione Umbria a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 11/1995.

All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

L'Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica per il periodo di tempo determinato, non superiore al triennio, o indeterminato stabilito al momento della nomina o fino a revoca da parte dell'Assemblea o per loro rinuncia o per causa di decadenza.

L'Amministratore Unico redige semestralmente una relazione, trasmessa anche alla Conferenza istituzionale di cui all'art. 23, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, che l'Amministratore trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti all'art. 17 del presente statuto.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza istituzionale di cui al successivo art. 23 nonché delle competenze assegnate all'Assemblea ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti idonei per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

In forza del rapporto di mandato con rappresentanza che si costituisce tra le Amministrazioni consorziate e la Società "UMBRIA SALUTE e Servizi S.c. a r.l." per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Regionale di Acquisto, il compimento delle attività della CRAS e della CRA da parte dell'Amministratore Unico, dovranno essere espressamente autorizzate dai consorziati in tutti i casi nei quali la legge prevede l'autorizzazione del mandante al compimento di atti da parte del mandatario.

L'Amministratore Unico deve, inoltre, chiedere istruzioni alle Amministrazioni mandanti quando la Società opera in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per il compimento di atti extra budget che vengono ad incidere sul bilancio delle Amministrazioni consorziate.

All'Amministratore Unico, spetta la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza Istituzionale di cui al successivo art. 23, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere. L'Amministratore Unico, al quale spetta la firma sociale, propone la nomina di dirigenti, procuratori ad negotia o mandatari in genere, anche con facoltà di ulteriore delega, sottoponendoli all'approvazione della Conferenza Istituzionale di cui al successivo art. 23 e all'Organo di Controllo e per la successiva nomina da parte dell'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; con regolamento adottato dall'assemblea sono disciplinate le funzioni per le quali viene riconosciuto dalla società il rimborso delle spese, la misura e le modalità di documentazione delle stesse.

Il rapporto di lavoro con l'Amministratore Unico verrà disciplinato con apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono risultare dai verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico e dal segretario nominato.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381, quarto comma, C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

AVVISO SCADUTO IL 15 LUGLIO 2020

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI

Sostituzione componente dimissionario nel Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 7 aprile 2020, n. 3050 – riapertura termini con D.D. 26 giugno 2020, n. 5571)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione (artt. 8 e 12) *
- [l.r. 11/1995](#)

RIAPERTURA TERMINI

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	marzo 2023	Restante periodo del mandato (fino a marzo 2023)	15 luglio 2020

Compenso

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. È previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della propria funzione.

*Statuto

ART. 8 Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 12 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare formato:

- dal Sindaco pro tempore del Comune di Spoeto che ricopre, di diritto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di Presidente della Fondazione;
- da un componente nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria;
- da due componenti nominati dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

Omissis.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la esclusione di quanto riservato dallo Statuto ai poteri dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- su proposta del Presidente, da effettuarsi con il concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a nominare il Direttore Artistico, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- su proposta del Presidente, a nominare il Direttore Amministrativo, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- a proporre le alienazioni ed i reinvestimenti patrimoniali di tipo immobiliare che saranno deliberati dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- all'approvazione dei contratti di natura professionale non attinenti specificatamente alla realizzazione delle manifestazioni artistico-culturali;
- a formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione per poi rimetterli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea;
- ad approvare il budget annuale del Festival presentato dal Direttore Artistico;
- alla erogazione dei contributi per le manifestazioni connesse e correlate alla promozione ed alla realizzazione del Festival su proposta del Direttore Artistico;
- ad autorizzare l'ottenimento di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
- a tutte le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 2, ivi comprese quelle relative alla pubblicizzazione della Manifestazione su proposta del Direttore Artistico.

Fermo quanto previsto dal presente art. 12, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un vice Presidente. Al pari di quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, la carica di Vice Presidente è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Artistico, coordinatori nei diversi settori in cui si articola il Festival, disciplinando i relativi rapporti mediante appositi contratti.

È inoltre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione la carica di Presidente onorario e provvedere alla sua nomina, ferma in ogni caso la natura gratuita della carica.

È altresì in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire, regolandone l'attività, un Comitato d'Onore del quale potranno essere chiamate a far parte, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, persone che abbiano contribuito o possano contribuire direttamente o indirettamente alla riuscita della Manifestazione ed al suo sostentamento. La partecipazione al Comitato d'Onore è comunque a titolo gratuito."

AVVISO SCADUTO IL 15 LUGLIO 2020

FONDAZIONE IRRE CANNARA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 13 maggio 2020, n. 4019 – riapertura termini con D.D. 26 giugno 2020, n. 5571)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 9 e 11)*
- [l.r. 11/1995](#)

RIAPERTURA TERMINI

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	C.d.A. di prima costituzione a seguito della trasformazione degli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione – IRRE Cannara in Fondazione	4 esercizi (i membri del C.d.A. sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi)	15 luglio 2020

Requisiti specifici

I membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa (art. 9 dello Statuto).

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

* "Statuto

Art. 2 - Finalità, ambito, non lucratività

1. La fondazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività Statutaria o ad incremento del Patrimonio
2. Nel rispetto delle originarie finalità statutarie, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Opere Pie dalle quali trae origine, la Fondazione si propone il perseguimento di finalità socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, privilegiando i più bisognosi, in particolare, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- attività educativa con particolare riferimento ai servizi dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con prevalenza dei servizi per la prima infanzia;
- accoglienza di bambini in situazioni di disagio economico e di disabilità;
- realizzazione di iniziative socio-assistenziali, riabilitative, integrative, anche a mezzo di convenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo della persona umana o la effettiva partecipazione alla vita comunitaria; in particolare la Fondazione potrà svolgere attività volte all'ospitalità di persone, di qualsiasi età, che esprimano bisogni del tipo socio-assistenziale e/o sanitari;
- erogazione di servizi socio-sanitari agli anziani, a persone in stato di disagio o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini, in forma gratuita o convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale o altre strutture pubbliche;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio per le finalità dell'ente.

E' consentita la partecipazione del volontariato alle attività proprie della Fondazione.

3. L'attività istituzionale socio educativa è attualmente svolta attraverso:

- la Scuola Infanzia "Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione – Opera Pia Asilo" riconosciuta paritaria dall'anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

- la Sezione "Primavera" istituita nell'anno scolastico 2007/2008 in conformità all'atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 9 agosto 2007.

La scuola paritaria svolge il servizio scolastico con modalità non commerciale; al detto fine il presente statuto prevede:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve relativi all'attività scolastica;
- b) l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione relativi all'attività scolastica esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in conformità alla legge della Regione Umbria n. 25 del 28 novembre 2014;
- d) lo svolgimento dell'attività scolastica dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. La Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e dunque in rapporto di strumentalità rispetto alle attività istituzionali, gestisce la Farmacia attualmente ubicata in Cannara Via Vittorio Emanuele II.

5. la fondazione, nell'esercizio delle attività istituzionali, può promuovere forme di collaborazione e associazione con enti e associazioni volte al miglioramento dell'assistenza.

6. La Fondazione favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, perseguendo finalità sociali, culturali, religiose, scientifiche e sportive, nonché le associazioni e le organizzazioni di volontariato aventi riferimento locale con il fine di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale.

7. la Fondazione svolge la propria attività all'interno della Regione Umbria, principalmente nel rigoroso rispetto delle finalità Statutarie, all'interno del Comune di Cannara e per i cittadini di Cannara, a supporto della comunità locale al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo anche sociale.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. *Omissis* il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione pubblica sulla Fondazione;
- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Omissis

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;

b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;

c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

h) di approvare eventuali regolamenti interni;

i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;

j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;

k) stabilire il compenso del Revisore legale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte."